

Le prime istruzioni operative della gestione del congedo parentale ad ore

di Cristian Valsiglio - consulente del lavoro

L'Inps, con [circolare n.152](#) del 18 agosto 2015, ha fornito le prime indicazioni operative in merito alla gestione del congedo a ore, così come ora previsto dal D.Lgs. n.80/15.

La norma attualmente consente la possibilità di richiedere il congedo parentale ad ore, anche ove non previsto dalla contrattazione collettiva, per il periodo 25 giugno 2015 - 31 dicembre 2015, anche se è atteso un intervento normativo che possa rendere strutturale tale disposizione.

Le principali indicazioni della circolare n.152/15

- Anche ove non previsto dalla contrattazione collettiva, il congedo parentale può essere richiesto ad ore per la metà dell'orario medio giornaliero del mese precedente¹.
- Per orario medio giornaliero si intende l'orario medio giornaliero contrattualmente previsto (senza conteggiare ore di straordinario e/o lavoro supplementare). Se l'orario contrattuale giornaliero è di 8 ore il dipendente potrà chiedere un congedo orario di 4 ore (né più né meno).
- Il congedo parentale ad ore è incumulabile con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. sulla maternità (es. riposi giornalieri per allattamento). Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di cui all'art.33, co.2 e 3, L. n.104/92.
- L'introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e, pertanto, rimangono invariati i limiti complessivi e individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.
- Se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria - con compresenza quindi, nella stessa giornata, di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa - le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell'indennizzo.

¹ La norma esplicitamente afferma che, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Esempio 1

Genitore dipendente che prende congedo parentale a ore in ogni giornata lavorativa compresa tra il 1° luglio e il 22 luglio 2015: le domeniche e i sabati, in caso di settimana corta, ricadenti nell'arco temporale indicato non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

Esempio 2

Lavoratrice che prende congedo parentale dal 3 luglio al 13 luglio 2015 con la seguente articolazione:

- parentale a ore nella giornata di venerdì 3 luglio;
- parentale a giornata per la settimana successiva, cioè dal lunedì 6 a venerdì 10;
- parentale a ore nella giornata di venerdì 13 luglio.

Le domeniche e i sabati compresi nel periodo considerato, ossia i giorni del 4 e 5 e dell'11 e 12 luglio 2015, non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

- Il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.

Allo stato attuale, pertanto, il riconoscimento dell'indennizzo avviene secondo la seguente regola:

$$\frac{1}{2} \text{ giornata di congedo parentale (indennizzo)} = \frac{(\text{RMG}^{(*)} \times 30\%)}{2}$$

(*) Per l'indennizzo del congedo parentale viene presa a riferimento la retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale; nella base retributiva di riferimento non si computano il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al genitore richiedente.

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Presentazione della domanda

In merito alla presentazione della domanda si deve far presente che attualmente sarà utilizzato un modello specifico (diverso da quello del congedo giornaliero).

Nella domanda di congedo parentale a ore il genitore dichiara:

- se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dall'art.32 T.U. (in questo caso la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell'orario medio giornaliero);
- il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria (la procedura infatti prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere);
- il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruiti.

A tale riguardo si fa presente che l'attuale impostazione dell'istanza non consente di richiedere una singola mezza giornata (0,5); infatti la richiesta consente l'inserimento di valori unitari, riferibili alla giornata (quindi una giornata o due giornate, ma mai 0,5 o 1,5).

Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale ad ore sono presentate secondo le seguenti istruzioni:

- la domanda è presentata in relazione a singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se si intende fruire di congedo parentale ad ore sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto dovranno essere presentate due distinte domande, una per ciascun mese;
- la domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruiti in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa (e pertanto dal 25 giugno 2015, giorno di entrata in vigore della disposizione).

Esempio 1

In base alla contrattazione collettiva, una giornata di congedo parentale è equivalente a 6 ore: il genitore che intende fruire di congedo parentale per 2 giornate (pari a 12 ore di assenza dal lavoro) dal 14 settembre 2015 al 22 settembre 2015 dovrà indicare 2 giornate nel predetto arco temporale. La fruizione del congedo avverrà secondo le modalità indicate dalla contrattazione.

Esempio 2

Assenza di contrattazione collettiva. La giornata media lavorativa è pari ad 8 ore: il genitore intende fruire di 5 giorni di congedo parentale in modalità oraria, 2 nel mese di gennaio e 3 nel mese di febbraio. Il genitore presenta la domanda per il mese di gennaio specificando n.2 giornate e il periodo all'interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore. Per il mese di febbraio il genitore, a partire dalla domanda già presentata, attiva la funzione "Nuovo periodo", indicando per questo mese n.3 giornate e il periodo all'interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore.

Inoltre l'Inps fa presente che se il dipendente, al fine della fruizione del congedo parentale, deve dare un preavviso al datore di lavoro di 5 o 2 giorni (se congedo ad ore), ai fini della richiesta Inps l'unica regola da utilizzare è quella che richiede la presentazione della domanda prima dell'inizio del congedo.

L'invio può essere effettuato utilizzando tre canali:

- il sito *internet* dell'Inps, utilizzando il codice personale (Pin);
- il *call center* dell'Istituto di previdenza;
- i patronati.

Impatti operativi su Uniemens e conguagli

Ai fini dell'esposizione nel flusso delle denunce Uniemens dei periodi di congedo parentale fruiti su base oraria, è stato istituito un nuovo <CodiceEvento>, "MA0" (MA zero), avente il significato di "periodi di congedo parentale disciplinati dall'art.32 del D.Lgs. N.151/2001, usufruiti su base oraria".

Le informazioni tecniche per la valorizzazione del nuovo elemento saranno comunicate dall'Istituto secondo le consuete modalità (messaggio Inps – Aggiornamento documento tecnico).

L'Inps anticipa che, qualora confermata come definitiva la disciplina della misura sperimentale, e comunque non oltre il primo semestre del 2016, il sistema Uniemens consentirà una completa gestione del flusso informativo relativo al congedo fruito dal lavoratore, con il dettaglio di numero di ore di congedo fruiti nel giorno.

Per il conguaglio dell'indennità di congedo parentale su base oraria anticipate al lavoratore, dovrà essere valorizzato:

- nell'elemento <MatACredAltre>, <Causale-RecMat>, il nuovo codice causale "L062", avente il significato di "indennità di congedo parentale

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

facoltativo fruito su base oraria”;

- nell'elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.

Il flusso Uniemens sarà integrato con ulteriori elementi informativi, che consentiranno al datore di lavoro di trasmettere all'Istituto una più compiuta descrizione del congedo fruito dal lavoratore: in particolare, saranno esposte, nell'elemento <NumOreE-

vento> le ore di congedo fruito nel giorno espresso in centesimi.

L'Inps, al termine della circolare in commento, ribadisce che il congedo parentale non è fruibile:

- oltre la cessazione del rapporto di lavoro;
- nelle giornate in cui non sussista l'obbligo di prestare attività lavorativa.

 **Euroconference**
Centro Studi Lavoro e Previdenza

**Centro Studi Lavoro e Previdenza:
È ON-LINE LA NUOVA PROGRAMMAZIONE
*settembre-dicembre 2015***

SCONTI FINO AL 36%

SCOPRI DI PIÙ